



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1001/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1002/2014 della Commissione, del 24 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

DECISIONI

2014/672/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo** 5

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 179 del 19.6.2014)** 9
- ★ **Rettifica della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009)** 10

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1001/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2014

che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 9, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fissa le condizioni per la concessione di un pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Tali condizioni includono norme relative alle aree di interesse ecologico al fine di soddisfare obiettivi di biodiversità.
- (2) Per semplificare l'amministrazione delle aree di interesse ecologico e tener conto delle caratteristiche dei diversi tipi di aree, l'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede l'uso di fattori di conversione e di ponderazione.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾ modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 per stabilire i fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (4) A seguito delle discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la Commissione si è impegnata ad aumentare il fattore di ponderazione per le superfici con colture azotofissatrici di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di soddisfare gli obiettivi sopra menzionati.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013

Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di ponderazione «0,3» per le superfici con colture azotofissatrici è sostituito dal coefficiente di ponderazione «0,7».

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1002/2014 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	56,9
	TR	83,3
	XS	79,6
	ZZ	73,3
0707 00 05	MK	34,9
	TR	95,4
	ZZ	65,2
0709 93 10	TR	115,2
	ZZ	115,2
0805 50 10	AR	152,5
	CL	148,6
	IL	114,0
	TR	123,0
	UY	140,2
	ZA	137,5
	ZZ	136,0
	ZZ	136,0
0806 10 10	AR	128,7
	BR	174,2
	EG	160,1
	MK	39,0
	TR	118,0
	ZZ	124,0
	ZZ	124,0
0808 10 80	AR	262,7
	BR	65,3
	CL	112,7
	NZ	128,5
	US	135,4
	ZA	130,4
	ZZ	139,2
	ZZ	139,2
0808 30 90	AR	218,6
	CL	231,7
	CN	105,0
	TR	120,0
	ZZ	168,8
0809 30	TR	121,6
	ZZ	121,6
0809 40 05	MK	9,0
	ZZ	9,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2014

relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

(2014/672/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione della Commissione del 29 luglio 2010 ⁽²⁾, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 relativa alla cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, modificata il 12 febbraio 1981 e riveduta il 27 giugno 1997, operante attraverso la sua commissione per la valutazione delle prestazioni con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni, è stata designata come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo per un periodo avente termine il 30 giugno 2015.
- (2) Con lettera dell'11 agosto 2010, la Commissione ha nominato il presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni e, con decisione della Commissione del 25 luglio 2013 ⁽³⁾, la Commissione ha approvato i membri di tale organismo, entrambi per un periodo avente termine il 30 giugno 2015.
- (3) È necessario continuare ad avvalersi del supporto di esperti anche dopo il 30 giugno 2015 per assistere la Commissione e le autorità nazionali di vigilanza e, quindi, designare un organo di valutazione delle prestazioni per un periodo supplementare, considerando l'importanza dei compiti di questo organo, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Al termine del primo periodo di riferimento, che si conclude il 31 dicembre 2014, la Commissione deve riesaminare l'impatto, la portata e l'efficacia del sistema di prestazioni, che comprende anche l'organo di valutazione delle prestazioni. Alla luce di quanto precede, è opportuno che il periodo supplementare di designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni abbia termine il 31 dicembre 2016, al fine di non pregiudicare l'esito del suddetto processo di riesame, che potrebbe condurre a future modifiche dei compiti, della designazione e della composizione di tale organo. Il termine del 31 dicembre 2016 è inoltre coerente con il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nella misura in cui consente all'organo di valutazione delle prestazioni di concludere i propri lavori per quanto riguarda l'adozione di piani di miglioramento delle prestazioni per il secondo periodo di riferimento (2015-2019), di elaborare obiettivi di prestazione a livello dell'Unione in vista della loro applicazione a partire dal 2017 in relazione al costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea presso i terminali, nonché di valutare nel 2016 le previsioni di traffico che sono state utilizzate per stabilire obiettivi prestazionali per il secondo periodo di riferimento.
- (5) La commissione di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, che al momento continua ad essere l'organismo più adatto a svolgere tali compiti, non ha espresso obiezioni ad essere designata come organo di valutazione delle prestazioni per un periodo supplementare. Anche il presidente e i membri di tale organo, che erano stati precedentemente selezionati in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 29 luglio 2010, hanno indicato la loro disponibilità per una proroga. Tenuto conto della durata limitata dell'attuale periodo supplementare e dell'importanza di assicurare la continuità all'inizio del periodo di riferimento, non è opportuno avviare una nuova procedura di selezione in questa fase.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ C(2010) 5134 definitivo.

⁽³⁾ C(2013) 4651 final.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).

- (6) È necessario prorogare quindi la designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni e la nomina del suo presidente e dei suoi membri per un periodo che avrà termine il 31 dicembre 2016.
- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, l'organo di valutazione delle prestazioni deve essere imparziale, disporre delle competenze appropriate nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, e agire in piena indipendenza. È necessario quindi prevedere al riguardo adeguate misure di salvaguardia. Occorre inoltre specificare le modalità con cui tale organo deve riferire alla Commissione.
- (8) Al fine di garantirne il corretto funzionamento, è necessario stabilire norme appropriate in merito al regolamento interno, alle necessarie regole di voto e al finanziamento dell'organo di valutazione delle prestazioni.
- (9) A fini di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione della Commissione del 29 luglio 2010 e la decisione della Commissione del 25 luglio 2013.
- (10) Al fine di assicurare la continuità giuridica è necessario che la presente decisione entri in vigore il 1° luglio 2015.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni

1. La commissione di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni dell'Agenzia Eurocontrol, è designata organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo fino al 31 dicembre 2016.
2. La designazione è subordinata alla condizione che l'organo di valutazione delle prestazioni conservi una competenza collettiva nei quattro settori essenziali di prestazioni, vale a dire sicurezza, capacità, ambiente ed efficienza economica e che venga fornita un'assistenza sufficiente, indipendente e competente da parte dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol.
3. Nell'espletamento dei compiti che gli vengono affidati dalla presente decisione, l'organo di valutazione delle prestazioni, il presidente e i suoi membri devono dare prova di imparzialità ed esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, evitando conflitti di interessi.
4. All'organo di valutazione delle prestazioni è consentito l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol.

Articolo 2

Relazione

1. L'organo di valutazione delle prestazioni agisce in piena trasparenza e riferisce direttamente alla Commissione. Le relazioni e raccomandazioni che esso redige sono proprietà della Commissione. La pubblicazione o la diffusione delle suddette relazioni e raccomandazioni sono soggette a preventiva autorizzazione scritta della Commissione.
2. L'organo di valutazione delle prestazioni riferisce alla Commissione una volta all'anno:
 - a) in merito alla sua cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e alle modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 7 e 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;
 - b) in merito al lavoro svolto a norma della presente decisione e all'utilizzo delle sue risorse.

Articolo 3

Nomina del presidente e dei membri

1. I nomi del presidente e dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni figurano nell'elenco di cui all'allegato.
2. Il presidente e i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le rispettive funzioni all'interno dell'organo di valutazione delle prestazioni in piena indipendenza.

3. Se il presidente o un membro lascia l'organo di valutazione delle prestazioni prima del 31 dicembre 2016, viene scelto un sostituto tra i candidati che dimostrino di possedere l'esperienza e la competenza adeguate, abbiano l'indipendenza necessaria e non siano soggetti a conflitti di interessi. Il sostituto è nominato dalla Commissione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

Articolo 4

Regolamento interno

1. L'organo di valutazione delle prestazioni adotta il proprio regolamento interno, salva approvazione preventiva della Commissione, con voto a maggioranza semplice.
2. L'organo di valutazione delle prestazioni adotta le sue relazioni e raccomandazioni con voto a maggioranza semplice.

Articolo 5

Finanziamento

1. Le attività dell'organo di valutazione delle prestazioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4, 5 e 6, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, inclusi i costi relativi al presidente e ai membri dell'organo di valutazione delle prestazioni nonché i costi pertinenti del personale dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, sono finanziate dal bilancio dell'Unione.
2. I compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 sono soggetti a finanziamento specifico dello (degli) Stato(i) membro(i) a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla richiesta di assistenza dell'organo di valutazione delle prestazioni allo (agli) Stato(i) membro(i) interessato(i).

Articolo 6

Revoca dell'incarico

1. L'inottemperanza del presidente o di un membro dell'organo di valutazione delle prestazioni alle disposizioni della presente decisione fa sorgere il diritto della Commissione a revocarne la nomina.
2. L'inottemperanza di Eurocontrol alle disposizioni della presente decisione fa sorgere il diritto della Commissione a rivederne o revocarne la designazione con un preavviso scritto di tre mesi.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, e la decisione della Commissione del 25 luglio 2013 sono abrogate.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2015 e rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

PRESIDENTE E MEMBRI DELL'ORGANO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**Presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni**

— GRIFFITHS Peter

Membri dell'organo di valutazione delle prestazioni

— BARTHELEMY Laurent

— BAUMGARTNER Marc

— BILLINGER Nils Gunnar

— BRUN René

— BUJIA LORENZO Juan Manuel

— ERDURAK Hasan Bahadır

— HUTCHINGS Marja

— ISCRA Giorgio

— LAHTINEN Antero J.

— LAMBERT Anne

— NIEMEIER Hans-Martin

— RIEDLE Ralph

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 19 giugno 2014)

A pagina 64, nell'allegato, ultima colonna «Fine del periodo di autorizzazione»,
anziché: «19 giugno 2024»
leggi: «9 luglio 2024».

Rettifica della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155 del 18 giugno 2009)

Pagina 37, articolo 27, paragrafo 5, lettera b),

anziché: «b) l'ammontare del contributo finanziario della Comunità;»,

leggi: «b) il livello del contributo finanziario della Comunità;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT